



COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del registro delle deliberazioni del 29/03/2023.

Adunanza ordinaria – seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 15:08 in Impruneta, nella Sala delle adunanze della sede comunale, sita in Piazza Buondelmonti n. 41, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza Il Presidente del Consiglio **Paolo Magnelli**.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto, risultano:

			Presente	Assente
1	CALAMANDREI ALESSIO	Consigliere	x	
2	ARAMINI MATTEO	Consigliere	x	
3	CIONI LAURA	Consigliere	x	
4	LEPRI LUCILLA	Consigliere	x	
5	CAPPELLETTI ANGELA	Consigliere	x	
6	CORSANI JONATHAN	Consigliere		x
7	MERENDA SABRINA	Consigliere	x	
8	CANUTI MARCO	Consigliere	x	
9	MAGNELLI PAOLO	Presidente del Consiglio	x	
10	MENICACCI GIANNI	Consigliere		x
11	GIUSEPPONI STEFANIA	Consigliere	x	
12	GIOVANNINI ALESSANDRO	Consigliere	x	
13	FRANCHI GABRIELE	Vice Presidente del Consiglio	x	
14	ZOPPINI MATTEO	Consigliere	x	
15	INNOCENTI CHIARA	Consigliere	x	
16	MAURRI FLAVIA	Consigliere	x	
17	VITI ROBERTO	Consigliere	x	
			15	2

Sono presenti gli Assessori esterni:

Partecipa Il Segretario Generale **Samantha Arcangeli**, incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori: CIONI LAURA, CAPPELLETTI ANGELA, MAURRI FLAVIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza, si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

Visti:

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo 2023/2025;

Visto l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle componenti dell'Imposta municipale propria (IMU), Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui, a decorrere dall'anno 2020, è stata abrogata l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della legge n. 147 del 2013 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la componente TARI;

Visti, in particolare, i seguenti commi del citato articolo 1 della legge 147 del 2013:

- comma 650, in base al quale la TARI deve essere corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- comma 651, in base al quale *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

- comma 654, in base al quale *“la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la



deliberazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

Considerato che, al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, con legge Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 è stata istituita l'autorità dell'ambito territoriale costituito dai comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia, denominata ATO Toscana Centro;

Considerato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481 per svolgere l'attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici e del telecalore, anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

Visti i provvedimenti emanati dall'Autorità ARERA in materia di regolazione del servizio integrato dei rifiuti nel periodo 2019/2022 e, in particolare:

- la Deliberazione del 31 ottobre 2019, n. 443 (*“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*), con cui l'Autorità ha definito il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante la Tassa sui rifiuti, distinguendole in parte fissa e parte variabile;
- la Determinazione del 27 marzo 2020, n. 2, con cui sono stati individuati gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 443/209/R/Rif (MTR) e definite le modalità operative per la trasmissione dei Piani economico finanziari;
- la Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363 avente ad oggetto *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;



- la Deliberazione del 26 ottobre 2021, n. 459 avente ad oggetto “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*”;

- la Determinazione del 4 novembre 2021, n. 2, avente ad oggetto “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

Tenuto conto che ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019, ATO Toscana Centro, in qualità di Ente di governo dell’Ambito (Egato), costituito ed operativo nell’ambito territoriale di riferimento, è il soggetto che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente a cui spetta la procedura di validazione del piano economico finanziario predisposto dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti secondo il metodo MTR;

Vista la Deliberazione ARERA del 15 gennaio 2022, n. 15 con cui è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e la conseguente Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro del 28 marzo 2022, n. 49 di individuazione del posizionamento delle gestioni del servizio integrato dei rifiuti presenti nell’ambito nello Schema IV (Livello qualitativo avanzato) della matrice degli schemi regolatori previsti dal TQRIF;

Vista la Delibera C.C. n. 42 del 31/05/2022, con la quale si è preso atto :

- della delibera di ATO Toscana Centro n. 7 del 23/05/2022 (allegata alla Delibera C.C. n. 42/2022 a formarne parte integrante e sostanziale), con la quale l’Autorità adotta i Piani economico-finanziari (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti predisposti per gli anni 2022-2025 per ciascun Comune della gestione ALIA Spa, secondo quanto previsto dall’Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, fra cui il Comune di Impruneta;

- del PEF del servizio gestione dei rifiuti per gli anni 2022-2025 e relativi allegati, validato dall’Ente di Governo dell’Ambito e redatto secondo i criteri previsti dalle disposizioni vigenti;

Vista la nota prot. 314 del 6/02/2023 (ns. prot. 3424/2023) con la quale Ato Toscana Centro ci precisa che con l’approvazione delle predisposizione tariffaria del secondo periodo regolatorio 2022-2025 di cui alla deliberazione suddetta (n. 7/2022) sono stati definiti gli importi dei corrispettivi tariffari per l’anno 2022 e 2023, mentre i Pef relativi alle annualità 2024-2025 saranno di aggiornamento biennale ai sensi dell’art. 28.4 del MTR – 2. Pertanto, ai fini del perfezionamento degli atti necessari alla definizione delle tariffe per l’anno 2023, avendo di fatto già preso atto di quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità n. 7/2022, i Comuni in regime di tariffa tributo devono approvare l’articolazione tariffaria per l’anno 2023 e provvedere entro il 14/10/2023 alla trasmissione al Mef per la pubblicazione dell’atto, affinché le tariffe della Tari per l’annualità 2023, così determinate, abbiano efficacia dal 1° gennaio dell’anno in corso.

Vista pertanto la conseguente predisposizione tariffaria del secondo periodo regolatorio 2022-2025 per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento ai dati relativi al



COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

periodo 2023, redatto da Alia Servizi Ambientali Spa, in qualità di gestore d'ambito del servizio integrato dei rifiuti, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ricordato altresì che:

- il Comune di Impruneta, è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di ambito Toscana centro;
- Alia spa è affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana centro;
- relativamente alla gestione amministrativa della Tari, questo ente si è avvalso del soggetto gestore della raccolta e trattamento rifiuti;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla D.C.C. n. 43 del 31/05/2022;

Preso atto che la tassa, istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI), ha natura tributaria, almeno per il 2023, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del tributo istituito;

Tenuto conto che, alle tariffe approvate dal Comune, va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Città metropolitana, la misura del TEFA è fissata al 5%";

Preso atto che la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinata sulla base dei sopra citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, è stata finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Considerato che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal DPR 158/1999 e dal regolamento comunale per l'applicazione della Tari;

Preso atto inoltre del fatto che la determinazione delle tariffe tiene conto della ripartizione percentuale del gettito della tariffa, suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche (67%) per coprire i costi fissi e i costi variabili, e quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche (33%), per coprire i costi fissi e i costi variabili, come dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per il fatto che il Comune ha una vocazione prevalentemente residenziale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della L. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della Tari, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%, come indicato all'art. 12 comma 2 del regolamento in corso di approvazione;

Considerato che il Pef 2022-2025, annualità 2023, è di € 3.500.246,00, al quale vanno aggiunti i costi fuori perimetro 2023 (€ 6.853,00) e vanno sottratte le detrazioni (€ 40.200,00) che determinano l'importo finale dell'entrata da Tari 2023 in € 3.466.899,00;



Pertanto la ripartizione tra quota fissa e variabile dell'entrata Tari 2023 è la seguente:

	Pef 2023	detrazioni	costi fuori perimetro	Tari 2023
parte variabile	2.473.426,00	0	0	2.473.426,00
parte fissa	1.026.820,00	-40.200,00	6.853,00	993.473,00
totale	3.500.246,00	-40.200,00	6.853,00	3466899

Preso atto del fatto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

Vista la D.C.C. n. 112/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025, con relativi allegati e s.m.i.

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio finanziario e tributi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Nel corso della discussione interviene il Sindaco Calamandrei che illustra l'atto, entrano gli Assessori esterni Vallerini e Binazzi, intervengono poi nell'ordine il Consigliere Viti, l'Assessore Binazzi, i Consiglieri Viti, Giusepponi e Zoppini, il Sindaco Calamandrei, l'Assessore Binazzi e i Consiglieri Zoppini e Cappelletti.



Il Presidente pone in votazione in forma palese la deliberazione, con il seguente esito:

presenti	n. 15
votanti	n. 15
favorevoli	n. 9
contrari	n. 6 (Franchi, Giovannini, Innocenti, Maurri, Viti, Zoppini)
astenuiti	n. 0

DELIBERA

1) di approvare le premesse come sopra esposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) di prendere atto del costo del servizio di gestione dei rifiuti a carico del Comune di Impruneta per l'annualità 2023, da coprire con la tariffa come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025, per l'annualità 2023, approvato con deliberazione assembleare di ATO Toscana Centro in data 23 maggio 2022 n. 7 e di cui il Consiglio Comunale di Impruneta ha preso atto con specifico provvedimento (D.C.C. n. 42 del 31/05/2022).

3) di approvare, come riportato nell'allegato prospetto 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche (67%) e non domestiche (33%).

4) di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%, come stabilito dall'art. 12 comma 2 del regolamento tari in corso di approvazione.

5) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario.

6) di prendere atto che il Pef 2023 è di € 3.500.246,00, al quale vanno aggiunti i costi fuori perimetro (€ 6.853,00) e vanno sottratte le detrazioni (€ 40.200,00) che determinano l'importo finale dell'entrata da Tari 2022 per € 3.466.899,00:

	Pef 2023	detrazioni	costi fuori perimetro	Tari 2023
parte variabile	2.473.426,00	0	0	2.473.426,00
parte fissa	1.026.820,00	-40.200,00	6.853,00	993.473,00
totale	3.500.246,00	-40.200,00	6.853,00	3.466.899,00

7) di dare atto che le tariffe TARI così approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2023 e saranno utilizzate dal gestore del servizio per la determinazione della TARI per l'anno 2023.



COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

8) di dare atto che l'importo del gettito previsto a titolo di TARI per euro 3.466.899,00 troverà giusta allocazione nel bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, al capitolo di bilancio in entrata 32.03, E. 10101.51.003203 "TARI".

9) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

10) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti Servizi per i provvedimenti di competenza.

Il Consiglio Comunale delibera altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con separata votazione, in forma palese, recante il seguente esito:

presenti	n. 15
votanti	n. 15
favorevoli	n. 9
contrari	n. 6 (Franchi, Giovannini, Innocenti, Maurri, Viti, Zoppini)
astenuti	n. 0



COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Paolo Magnelli

Il Segretario Generale

Samantha Arcangeli